

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. - E' costituita l'Associazione " **Empeiria** " con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto, con sede in Via Napoli 15 Selvazzano (PD) e/o altra Sede, ove fosse necessaria, per il miglior funzionamento dell'associazione stessa.

Art. 2. - L'Associazione si ispira ai principi di collaborazione reciproca, alle motivazioni di rispetto, alla solidarietà, alla cooperazione e persegue per i propri soci i seguenti scopi:

- promuovere e curare l'attività di condivisione delle esperienze professionali e manageriali;
- preparare e formare i propri soci su attività attinenti la gestione d'impresa, affinché gli stessi, singolarmente e con propria identità economica, possano svolgere attività di consulenza alle aziende nel cammino verso l'eccellenza;
- ampliare la conoscenza della business community anche attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
- assolvere alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 3. - L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici anche avvalendosi di altre associazioni o enti.

Art. 4. – Partecipano all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, con i seguenti ruoli:

- Soci ordinari: persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si adoperano per il loro conseguimento impegnandosi a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; tali soci hanno diritto di voto assembleare e possono usufruire in forma individuale o congiunta della sede dell'Associazione;
- Soci simpatizzanti: persone fisiche che pur condividendo lo spirito e le finalità dell'Associazione non hanno diritto di voto assembleare e non possono individualmente far uso della sede. Possono aderire e partecipare alle iniziative dell'Associazione versando un contributo annuale stabilito di di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che pur non impegnandosi a pagare la quota annuale, intendono collaborare occasionalmente e a vario titolo al buon funzionamento dell'Associazione stessa.

Per il candidato socio, la scelta di aderire all'una o all'altra delle predette forme è agevolata da un

periodo conoscitivo, stimato in un massimo di tre mesi, durante il quale l'aspirante socio potrà liberamente partecipare alle attività dell'Associazione per meglio comprenderne l'organizzazione e lo spirito con cui la medesima opera. Trascorso tale periodo, il candidato socio deciderà se entrare o meno nell'Associazione ed in caso affermativo concorderà con il Consiglio Direttivo in quale forma, ovvero Socio Ordinario, Socio Simpatizzante o Sostenitore. A inizio anno ogni associato avrà la possibilità di decidere quale forma di partecipazione alla associazione scegliere.

- Soci onorari: persone fisiche o giuridiche che hanno collaborato alla nascita e/o alla crescita dell'Associazione stessa, oppure indicate dal Consiglio Direttivo. Tali soci non hanno diritto di voto assembleare e non hanno impegno di versamento della quota annuale.
- Soci temporanei: non ammessi;

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie, comunicate a mezza lettera raccomandata, da inviare alla sede dell'Associazione;
- per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo (3su 4), pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio (la delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci a maggioranza dei presenti). Il Socio espulso non può più essere riproposto.
- per morosità, il Socio che non provvederà al pagamento della propria quota entro 90 giorni dalla scadenza sarà sospeso e s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione, se anche dopo il sollecito scritto a mezzo lettera raccomandata del tesoriere, non provvederà entro ulteriori 10 gg. al versamento dell'importo sollecitato.

I singoli Soci non possono chiedere la divisione dei contributi versati dagli associati e i beni acquistati con questi contributi, fin quando l'associazione dura, né pretendere la propria quota in caso di recesso.

Art. 5. - L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre Soci, dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6. - Tutti i Soci indistintamente sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri, prima che la delibera di espulsione sia ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 7. - Tutti i Soci indistintamente hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo (3su 4) e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei Soci, che ne determina l'ammontare. Anche le spese eccedenti i 2.000,00 Euro (duemila) dovranno essere confermate dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei Soci.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione oltre che essere inviato via e-mail, entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;

Art. 11. – L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un ventesimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

E' ammessa e valida la partecipazione a mezzo video/tele conferenza. Sono ammesse deleghe scritte nel massimo di una per singolo associato.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

E' ammessa e valida la partecipazione a mezzo video/tele conferenza. Sono ammesse deleghe scritte nel massimo di una per singolo associato.

La convocazione va fatta a mezzo e-mail con avviso di ricevuta almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio a mezzo e-mail ai soci.

Art. 12. – L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge gli Organi dell'Associazione, come da Art. 10;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulle situazioni in cui il patrimonio dell'Associazione può subire rilevanti modifiche. Per le modifiche statutarie è specificamente richiesta maggioranza al 75% degli associati in 1° convocazione ed a maggioranza degli associati in 2° convocazione per future modifiche statutarie;

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri (Presidente e tre Consiglieri), eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri ed il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica un anno. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei Soci.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venisse a mancare uno dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare il mancante che resterà in carica fino alla scadenza del Consigliere sostituito.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inviare ai soci via e-mail.

E' ammessa e valida la partecipazione a mezzo video/tele conferenza.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica un anno ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16. – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 17. – Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza/mail.

Normalmente espleta anche la funzione di tesoriere, qualora non sia incaricato espressamente un altro Socio, e come tale cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 18. – Il Collegio dei Revisori è composto da tre Soci, che non ricoprono altre cariche, eletti dall'Assemblea. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Dura in carica un anno.

Art. 19. – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci, che non ricoprono altre cariche, eletti dall'Assemblea. Dura in carica un anno.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Al Collegio dei Probiviri è demandata altresì la funzione di decidere e prendere i provvedimenti necessari, in caso di comportamenti irregolari o al di fuori delle norme statutarie degli altri Organi dell'Associazione.

Art. 20. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci iscritti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe, è ammessa e valida la presenza in video /tele conferenza.

Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentita l'Autorità preposta, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai Soci può competere solo il rimborso di spese regolarmente documentate.

Al Presidente inoltre è prevista una copertura assicurativa a carico dell'Associazione.

Art. 22. – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Padova li, 18 luglio 2013